

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

tra
IL COMUNE DI VICENZA
e

per la realizzazione del progetto espositivo
“PITTURA E SCULTURA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO DA CANOVA A KIEFER”
Basilica Palladiana
novembre 2026/ maggio 2027

Il Comune di Vicenza (di seguito “Comune”) quale sponsee con sede legale in Palazzo Trissino, Corso Palladio -Vicenza, c.f. e part. IVA 00516890241, qui rappresentato da....., nato a..... il....., in qualità di Dirigente del settore Musei Civici;

e

....., quale sponsor, con sede legale in
.....Via....., c.f..... e part.IVA....., qui
rappresentato da nato a il....., in qualità di.....

PREMESSO CHE

Il Comune agisce con il fine di valorizzare il patrimonio artistico e monumentale civico e a tal fine intende il progetto espositivo “PITTURA E SCULTURA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO DA CANOVA A KIEFER” Salone della Basilica Palladiana da novembre 2026 a maggio 2027, coinvolgendo alcuni sponsor a sostegno dell'iniziativa, in modo da razionalizzarne e sostenerne parzialmente i costi e altresì coinvolgere significativi stakeholders che operano sul territorio.

Il Comune, tramite avviso pubblico, ha realizzato una ricerca di potenziali sponsor, per la quale è pervenuta la candidatura di entro i termini stabiliti, che il Comune ha favorevolmente accolto in quanto coerente con i propri obiettivi.

..... riconoscendo il valore dell'iniziativa e condividendo l'obiettivo di valorizzazione della Basilica Palladiana tramite la realizzazione di eventi espositivi di livello internazionale, ritiene di affiancare il Comune come sponsor dell'evento espositivo in parola.

Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del contratto

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, tra il Comune di Vicenza e per la realizzazione del progetto espositivo nel Salone della Basilica Palladiana

Articolo 2. Durata del contratto

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione e fino alla conclusione dell'evento espositivo "PITTURA E SCULTURA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO DA CANOVA A KIEFER" oggetto della sponsorizzazione ovvero il

Articolo 3. Obblighi a carico dello Sponsor

Lo sponsor si impegna a:

- riconoscere al CV una sponsorizzazione pari a € (...../...) più Iva o al servizio/fornitura di a sostegno della realizzazione del progetto espositivo in oggetto, come da eventuale relazione/documentazione allegata;
- concordare e condividere con il beneficiario ogni attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa.

Articolo 4. Obblighi dell'Amministrazione

Il Comune si impegna a :

- riconoscere il soggetto proponente quale sponsor della mostra in parola;
- abbinare ufficialmente nome e marchio di alla mostra con la qualifica di partner;
- inserire il logo di su
- includere i rappresentanti di nella partecipazione a tutti gli eventi istituzionali inerenti l'evento espositivo quali conferenze stampa, inaugurazione, attività collaterali pubbliche;
- altro

Articolo 5. Responsabilità

Nel caso in cui l'iniziativa non si realizzi, per qualunque motivo, le parti si accorderanno per applicare il presente contratto ad altra iniziativa programmata nei mesi successivi. Qualora non si giungesse a un accordo, il beneficiario restituirà allo sponsor tutte le somme già percepite.

L'oggetto del presente contratto è limitato alla sponsorizzazione dei progetti indicati in premessa ed esclude assolutamente qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, tra le parti, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

Resta altresì inteso che lo sponsor non partecipa in alcun modo all'organizzazione dell'iniziativa, pertanto non potrà mai essere ritenuto responsabile di eventuali incidenti accaduti durante il suo svolgimento, né di irregolarità o inadempimenti di alcun genere che restano esclusiva e completa responsabilità del beneficiario.

Articolo 6. Risoluzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale. In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione:

1. quando lo sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;
2. quando situazioni/cause eccezionali non consentano allo sponsor l'assolvimento dei propri impegni;
3. qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Amministrazione e quella dello sponsor, il rapporto si intende risolto, fatti salvi: a. l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico; b. i diritti maturati al momento della risoluzione dalle parti;
4. venga accertata l'inosservanza delle normative di sicurezza e degli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 art. 3.

La risoluzione del contratto per colpa dello sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dall'Amministrazione.

Articolo 7. Recesso

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

Articolo 8. Tutela privacy e trattamento dati personali

In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal d.lgs. n. 101 del 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

Nella misura in cui, per l'esecuzione del presente contratto, una Parte sia tenuta a trattare dati personali per conto dell'altra Parte la stessa è designata da quest'ultima quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto allegato al presente contratto, sub allegato "Contratto per il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 28 GDPR".

Articolo 9. Controversie

Eventuali controversie, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, le parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Vicenza.

Articolo 10. Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti. Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti

del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vicenza ed i suoi allegati.

Articolo 11. Registrazione e firme

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Tutte le spese imposte e tasse, inerenti la stipulazione e all'eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dello sponsor.

Vicenza, lì

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Vicenza
Direttore settore Musei Civici

Il partner
.....